



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO il D.P. n. 777/area 1^/S.G. del 15 novembre 2023 con il quale l'on. Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO l'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 7 marzo 2019;
- VISTO il decreto 12 marzo 2019 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica”;
- RITENUTO di dover disciplinare, per quanto di competenza della Regione, le modalità applicative della richiamata disciplina statale, con particolare riferimento a quanto previsto del citato decreto ministeriale 12 marzo 2019;

DECRETA

- Art.1** Trovano applicazione, per le attività di enoturismo di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2019, le previsioni di cui al decreto 12 marzo 2019 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Art.2** Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione e/o di fattoria didattica e/o di agriturismo e multifunzionalità, ove intraprendano attività enoturistica, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni regionali nelle relative materie;
- Art.3** L'avvio e la cessazione delle attività di enoturismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate;
- Art.4** Ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti, controlli e sanzioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza, i Comuni possono in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e la conformità delle condizioni di esercizio delle strutture ai requisiti e standard di servizio di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 marzo 2019;

- Art.5** Fatti salvi i casi di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, i Comuni che ricevono le segnalazioni certificate trasmettono copia delle stesse al dipartimento regionale dell'agricoltura per l'inserimento o l'aggiornamento delle strutture nell'elenco regionale delle attività di enoturismo;
- Art.6** Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura è adottato il modello di segnalazione certificata di cui all'articolo 4 e sono definite le modalità per la ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 5 e per l'aggiornamento dell'elenco regionale delle attività di enoturismo che sarà pubblicato sul sito web della Regione. Lo stesso decreto definisce le modalità per l'inserimento nell'elenco delle aziende di cui all'articolo 2 che comunichino lo svolgimento di attività di enoturismo;
- Art.7** L'Istituto regionale del vino e dell'olio, quale ente strumentale della Regione, realizzerà, nell'ambito delle risorse rinvenienti nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori per il bilancio della Regione, interventi di formazione teorico-pratica degli operatori e degli addetti delle aziende che intendano avviare attività di enoturismo, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti dalla normativa statale di settore.
- Art.8** Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato ai sensi dell'articolo 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, come sostituito dall'articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 ed integrato dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2020, n.7, pena la nullità dell'atto.

Palermo,li 09 giugno 2023

L'ASSESSORE
Sammartino